

**Risposta Ministero**

Codesta Società ha chiesto di conoscere quale normativa di sicurezza sia applicabile ai locali di cui all'oggetto e se gli stessi si configurano come attività n. 83 del D.M. 16 febbraio 1982, qualora il numero di persone presenti superi le 100.

I "bowling" sono soggetti alle disposizioni del D.M. 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi - S.O.G.U. n. 85 dell'11 aprile 1996), in quanto in essi si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato al decreto medesimo.

Gli articoli 4 e 20 del decreto citato, consentono che i locali di che trattasi possano essere ubicati nel volume di edifici ove si svolgono attività commerciali (attività 87 del D.M. 16 febbraio 1982), sotto l'osservanza di specifiche disposizioni sulla resistenza al fuoco delle separazioni e sulle eventuali comunicazioni.

Da ultimo si precisa che i "bowling" con numero di presenze superiore a 100, rientrano nell'attività 83 del D.M. 16 febbraio 1982, e come tali sono soggetti all'obbligo di acquisire il Certificato di Prevenzione Incendi dal locale Comando Provinciale Vigili del Fuoco secondo le procedure di cui al D.P.R. 12 Gennaio 1998, n. 37.